

TI_GERICHTE 12.1995.178 vom 4. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.178

FR: TI_GERICHTE 12.1995.178 du 4 août 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.178 del 4 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Come riconosce la stessa parte attrice (appello, punto 8, pag. 5), la liquidazione allestita il 2 dicembre 1991 permette di quantificare in fr. 68'995.-- la mercede residua della convenuta per le opere di cui al contratto di appalto in esame. In questa sede occorre ancora verificare se l'obbligo dell'attrice al pagamento di detto importo possa essere inibito o addirittura soppresso in conseguenza: - di eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera; - di eventuali difetti dell'opera; - di un accordo tendente a differire o condizionare l'esigibilità della mercede.

E. 3

I rimproveri dell'attrice alla convenuta di aver ritardato il normale svolgimento dei lavori sul cantiere sono in pratica rimasti allo stadio di puro parlato. Infatti, mai l'attrice ha voluto o saputo quantificare detto ritardo, oppure il pregiudizio economico subito in conseguenza dello stesso. Essa stessa, del resto, in sede di replica (punto 5c, pag. 3) ha esplicitamente ammesso di aver rinunciato a far valere le pene convenzionali alle quali riteneva di avere diritto in conseguenza della sottoscrizione dell'accordo del 22 luglio 1991, così che le sue obiezioni, oltre che non quantificate e non provate, devono in definitiva essere ritenute superate dai successivi accordi intervenuti tra le parti. Non può perciò che essere confermato il giudizio del Pretore sull'irrilevanza dei ritardi nell'esecuzione o nella consegna dell'opera della convenuta ai fini della presente causa.

E. 4

Ugualmente inconsistenti sono le resistenze dell'attrice basate sugli asseriti difetti dell'opera. L'istruzione probatoria sull'argomento non è stata sufficientemente approfondita per poter ammettere non già il diritto della committente alla riduzione della mercede -è pacifico che essa per i difetti lamentati ha optato ai sensi dell'art. 368 CO per la riparazione gratuita e non per la riduzione della mercede (cfr. doc. N; deposizione _____)- quanto piuttosto il suo diritto ex art. 82 CO a trattenere il pagamento, almeno parzialmente, in conseguenza del cattivo adempimento dell'appaltatrice (sul tema: II CCA 3 maggio 1994 in re G./C. e riferimenti). In effetti, se da una parte è stata resa verosimile l'esistenza di difetti relativi alle vasche di idromassaggio, è d'altro canto stata resa verosimile anche l'effettuazione di interventi correttivi (cfr. doc. P, 4) ai quali non risulta essere più seguita alcuna notifica di difetti, così che in assenza di più precise constatazioni non è dato di sapere con certezza se, ed eventualmente in quale misura, l'opera fornita dalla convenuta sia tuttora gravata da difetti a lei ascrivibili.

E. 5

Rimane da esaminare l'eccezione di inesigibilità del credito alla luce degli accordi conclusi dalle parti successivamente alla stipulazione del contratto di appalto.

E. 6

E' pacifico che l'accordo del 22 luglio 1991 (doc. G) riporta la volontà delle parti di differire il momento del pagamento del saldo della mercede della convenuta, in quel momento non ancora determinato, fino al momento della vendita de "la seconda casa". Le parti in quel momento hanno in altre parole inteso differire l'esigibilità della mercede residua della convenuta, in quel momento di entità sconosciuta ma comunque determinabile, fino al verificarsi dell'avvenimento futuro ed incerto costituito dalla vendita della seconda casa. Per il caso in cui tale vendita fosse avvenuta solo dopo il 31 dicembre 1991, dal che si evince che le parti prendevano in considerazione l'ipotesi che l'evento futuro non fosse imminente, la committente si impegnava a remunerare la mercede residua con interessi al tasso bancario. Non essendosi verificata nessuna di queste eventualità, non occorre indagare sulla questione a sapere se la formulazione "la seconda casa" fosse riferita alla casa n. 2, alla seconda casa con entrata in via _____ (cioè la n. 4 secondo il piano doc. F), o in genere -ed è l'ipotesi più verosimile alla luce dello scopo della pattuizione- al momento in cui sarebbe stata venduta una seconda casa, permettendo così all'attrice di ottenere la necessaria liquidità.

E. 7

Diviene perciò di centrale importanza la questione a sapere se l'allestimento della liquidazione doc. H avvenuto il 2 dicembre 1991 abbia o meno modificato il precedente accordo sull'esigibilità del credito. La risposta deve essere negativa.

E. 7.1

Non può infatti essere disatteso che la liquidazione doc. H costituisce unicamente l'esatta quantificazione del credito della convenuta in relazione alla nota opera, ed è per il resto del tutto silente sia sull'esigibilità e sulle modalità di pagamento dell'importo indicato, come pure sulla relazione tra detta liquidazione e i precedenti accordi di luglio. Simile silenzio, contrariamente a quanto assume il Pretore, non può essere semplicemente interpretato quale soppressione del precedente accordo. Ad una simile soluzione si oppone in primo luogo il principio secondo cui "pacta sunt servanda", ed in secondo luogo non va disatteso che lo stesso accordo di luglio preannunciava esplicitamente una successiva discussione tra le parti avente il limitato scopo di quantificare con esattezza il credito dell'appaltatrice, così che la liquidazione di dicembre, invece di modificare gli accordi presi a luglio, ne ha in realtà rappresentato il perfezionamento e l'esecuzione. Né può essere ammesso un diverso risultato per il fatto che si è trattato di una liquidazione "finale", essendo tale aggettivo -in assenza di altri e diversi elementi- riferibile alla sola questione esplicitamente trattata in quella sede, e cioè quella della quantificazione della mercede, mentre costituirebbe senza dubbio una forzatura del testo intravedervi -anche se con il supporto di considerazioni di equità- la volontà di porre termine anche ai precedenti accordi.

E. 7.2

Come rettamente osserva il Pretore, le deposizioni in atti non consentono di ricostruire i concordi intenti delle parti al momento dell'approvazione della liquidazione finale, così che non si può nemmeno ammettere che sia stata dimostrata l'esistenza di una volontà non

espressa della liquidazione doc. H ma nondimeno vertente sulla soppressione degli accordi di luglio in merito all'esigibilità del credito.

E. 7.3

Non si può infine nemmeno ritenere che la condizione posta debba ritenersi inefficace, e perciò il credito esigibile, in conseguenza del relativamente lungo lasso di tempo trascorso. Non si può in effetti ritenere urtante dal profilo della buona fede, specie alla luce dell'attuale situazione congiunturale, che occorranò più anni per vendere dei fondi di elevato livello (cfr. doc. C, D, E) come quelli in esame, né può essere ammesso -nemmeno la convenuta lo sostiene- che l'attrice abbia colpevolmente impedito il realizzarsi della condizione, evento al quale avrebbe del resto avuto ogni interesse. Al contrario, come già detto, l'inserimento nell'accordo doc. G di una clausola secondo cui il credito della convenuta dopo il 31 dicembre 1991 doveva essere remunerato con interessi al tasso bancario sottintende la consapevolezza delle parti circa l'eventualità per cui i tentativi di vendita avrebbero potuto protrarsi nel tempo anche dopo tale data, e sembra quasi indicare, dal profilo economico, una modifica dei rapporti tra le parti nel senso di un finanziamento della convenuta in favore dell'attrice in misura pari alla mercede da incassare e di durata pari al tempo necessario a perfezionare la vendita di almeno una delle case restanti.

E. 8

Se ne deve concludere, in riforma del primo giudizio, per l'accertamento dell'inesigibilità (ma non dell'inesistenza) del credito di fr. 68'995.--, mentre nulla osta a che l'esecuzione continui per gli interessi all'8,5% su tale somma a partire dal 1° gennaio 1992, ritenuto che la stessa attrice né in sede di petizione, né in sede di appello, ha esplicitamente incluso gli interessi nella propria domanda. Avendo l'attrice chiesto anche l'accertamento dell'inesistenza del debito, oltre che della sua inesigibilità, vi è motivo per ritenere le parti soccombenti in parti uguali, e di ripartire di conseguenza le spese di giustizia, compensando le ripetibili. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Per i quali motivi, richiamati l'art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 24 maggio 1995 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza è accertata l'inesigibilità del credito di _____ limitatamente al capitale di fr. 68'995.--. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'400.-- e le spese sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 1'550.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'600.-- già anticipati dall'attrice, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello . III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.